

	Allegato "D" all'Atto n. 3131 della Racc. STATUTO	
	DELLA "FONDAZIONE VITO DI CANTO E.T.S."	
	Capo I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA	
	Art. 1 Costituzione	
	È costituita una fondazione senza scopo di lucro denominata	
	"FONDAZIONE VITO DI CANTO E.T.S.".	
	Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della	
	Fondazione di Impresa, nell'ambito del più ampio genere delle	
	Fondazioni disciplinato dalle norme degli articoli 14 e segg.	
	del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione	
	nonché dal Titolo IV del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.	
	117.	
	La denominazione della "FONDAZIONE VITO DI CANTO E.T.S." è	
	riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione	
	rivolta a terzi ed in genere al pubblico.	
	Art. 2 Sede - Delegazioni - Uffici	
	La sede legale della Fondazione è fissata in Eboli (SA) alla	
	Via Maestri del Lavoro snc.	
	Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in	
	Italia che all'Estero.	
	Art. 3 Finalità e Attività di interesse generale	
	La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere	
	attività di utilità sociale e di interesse generale.	
	In particolare la "FONDAZIONE VITO DI CANTO E.T.S." promuove	

	la cultura e la pratica dell'accesso ai dati e alle	
	informazioni di interesse collettivo quale presupposto per	
	esercitare un controllo diffuso sui poteri pubblici e privati	
	allo scopo di diffondere, da un lato, forme di governo e di	
	gestione delle risorse basate sulla trasparenza, la	
	responsabilità e la rendicontazione pubbliche e, dall'altro,	
	sulla consapevolezza, la partecipazione e	
	responsabilizzazione dei cittadini. Inoltre la Fondazione	
	promuove l'uso delle tecnologie e della rete per favorire	
	l'accesso senza limitazioni alle informazioni e ai dati di	
	interesse collettivo e il loro più ampio riuso per favorire	
	la difesa e l'esercizio dei diritti civili e politici, del	
	diritto di informazione, l'attivismo civico con particolare	
	riguardo per coloro che fanno parte di minoranze e categorie	
	svantaggiate per ragioni sociali e culturali nonché	
	diffondere la cultura e le pratiche dell'apertura (open	
	source, open data, open content, open science, etc.) e dei	
	beni comuni digitali (digital commons).Per la realizzazione	
	di queste finalità la Fondazione si propone di svolgere, in	
	via principale, le seguenti attività di interesse generale:	
	a) promozione e tutela dei diritti civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo; promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco;	

	b) promozione della cultura della legalità, della nonviolenza	
	e della difesa non armata;	
	c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
	svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del	
	presente articolo.	
	La Fondazione per il perseguimento dei propri fini	
	istituzionali può avvalersi delle attività prestate in forma	
	volontaria, libera e gratuita dei volontari siano essi	
	partecipanti e/o terzi.	
	La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche	
	ricorrendo al Fondatore.	
	La Fondazione, qualora dovesse ravvisarsene la necessità	
	potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare	
	accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.	
	Art. 4 Attività operative strumentali e diverse	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà	

	svolgere le attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. N.	
	50/2017, e tra l'altro:	
	a) realizzare progetti per favorire l'incontro e lo scambio	
	tra culture e competenze diverse (tecnologiche, informatiche,	
	politiche, giornalistiche, economiche, sociali, artistiche e	
	di attivismo civico e politico) con il comune interesse per	
	l'uso dei dati per finalità di interesse collettivo;	
	b) svolgere attività di analisi, ricerca, formazione e	
	didattica, in qualunque ambito, per diffondere la cultura dei	
	dati e le competenze necessarie per il loro utilizzo;	
	c) progettare e realizzare sistemi per la raccolta il	
	trattamento e la pubblicazione di dati di interesse pubblico	
	anche per conto di terzi;	
	d) collaborare con tutti i soggetti, sia pubblici che	
	privati, che in Italia e all'estero svolgono attività nei	
	settori di intervento della Fondazione;	
	e) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il	
	finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui	
	l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo	
	termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato	
	o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di	
	immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche	
	trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o	
	Privati, che siano considerate opportune ed utili per il	
	raggiungimento degli scopi della Fondazione;	

	f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,	
	locatrice, comodataria, o comunque posseduti;	
	g) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a	
	terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e	
	consulenze;	
	h) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed	
	istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia	
	rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di	
	scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la	
	Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche	
	alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	i) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni,	
	incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o	
	documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a	
	favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli	
	operatori dei settori di attività della Fondazione e il	
	Pubblico;	
	l) erogare premi e borse di studio;	
	m) svolgere attività di formazione, corsi e seminari	
	attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori	
	d'interesse della Fondazione; attività di ricerca scientifica	
	svolta direttamente dall'ente ovvero da essa affidata ad	
	università, enti di formazione di alto valore;	
	n) promuovere e gestire iniziative editoriali, anche	
	telematiche, purché siano volte alla promozione e diffusione	

	della cultura dell'informazione libera e dei dati e	
	dell'apertura (open data, open source, open content, open	
	science, ecc.) - in qualsiasi formato e diffuse attraverso	
	qualsiasi canale, editando quotidiani, periodici, e comunque	
	attraverso il WWW - World Wide Web - la Tv, le Radio, le	
	edicole, le librerie, e comunque, in genere, attraverso	
	plurimi canali comunicativi - nonché produrre e fornire	
	contenuti informativi e di comunicazione a terzi sui temi	
	riguardanti l'informazione e le proprie finalità;	
	o) svolgere attività di commercializzazione, con riferimento	
	al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e	
	della diffusione a mezzo internet;	
	p) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al	
	perseguimento delle finalità istituzionali.	
	La fondazione potrà inoltre svolgere attività diverse di cui	
	all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 direttamente connesse a quelle	
	di interesse generale, ovvero accessorie in quanto	
	integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6	
	del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e	
	integrazioni. nonché dal decreto attuativo previsto dall'art.	
	6 del D.Lgs. 117/2017. Il consiglio di amministrazione avrà	
	la competenza di individuare le specifiche attività diverse	
	di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, tutte quelle	
	diversamente esercitabili.	
	Art. 5 Patrimonio	

	Il patrimonio della Fondazione è composto:	
	- dal fondo di dotazione, che in conformità all'art. 22 c.4	
	del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, è fissato in Euro 60.537,48	
	ed è costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso	
	a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o	
	altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi,	
	effettuati dal Fondatore, ovvero, successivamente, da altri	
	partecipanti;	
	- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a	
	qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della	
	stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto con	
	espressa destinazione ad incremento del patrimonio;	
	- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa	
	destinazione ad incremento del patrimonio;	
	- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad	
	incrementare il patrimonio;	
	- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione	
	Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti	
	Pubblici erogati con espressa destinazione ad incremento del	
	patrimonio.	
	Art. 6 Fondo di gestione	
	Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della	
	Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;	

	- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che	
	non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;	
	- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea,	
	dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici,	
	senza espressa destinazione al fondo di dotazione;	
	- da contributi del Fondatore e dei Partecipanti, ove ammessi;	
	- ai proventi e ricavi delle attività istituzionali e	
	diverse, in quanto accessorie e strumentali.Le rendite e le	
	risorse della Fondazione saranno impiegate per il	
	funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione	
	dei suoi scopi.	
	Art. 7 Durata	
	La Fondazione è prevista a tempo indeterminato .	
	Essa si scioglierà in caso di:	
	a) raggiungimento degli scopi della fondazione;	
	b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;	
	c) deliberazione del Consiglio di Indirizzo assunta con le	
	maggioranze previste nel presente statuto;	
	d) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre	
	un anno.	
	Capo II MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Art. 8 Membri della Fondazione	
	I membri della Fondazione si dividono in:	
	- Fondatore Promotore;	
	- Partecipanti Successivi eventuali, detti anche Partecipanti.	

	Art. 9 Fondatori Promotori	
	E' Fondatore Promotore colui che costituisce la dotazione del	
	patrimonio iniziale della Fondazione al fine del	
	riconoscimento della personalità giuridica. Il Fondatore	
	della "FONDAZIONE VITO DI CANTO E.T.S." è il sig. Vito di	
	Canto.	
	Art. 10 Partecipanti	
	Sono definiti Partecipanti, nominati tali con delibera	
	adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di	
	Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o	
	private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione	
	o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura	
	determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione	
	stesso ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.Possono	
	ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o	
	giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo	
	le finalità della Fondazione, contribuiscono alla	
	sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi	
	scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali,	
	con le modalità ed in misura non inferiore a quella	
	stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di	
	Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale,	
	di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali	
	o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà	
	con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento	

	dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione	
	alla Fondazione.	
	La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il	
	quale il contributo è stato regolarmente versato.	
	Art. 11 Partecipanti Esteri	
	Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche	
	e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre	
	Istituzioni aventi sede all’Estero.	
	Art. 12 Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione	
	I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio	
	alla attività della Fondazione, accedere alle attività per	
	loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed	
	alle strutture funzionali della medesima.	
	Art. 13 Esclusione e recesso	
	Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione	
	assunta con la maggioranza semplice l’esclusione di	
	Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli	
	obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in	
	via esemplificativa e non tassativa:	
	a) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni	
	ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;	
	b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con	
	gli altri organi e membri della Fondazione;	
	c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non	
	patrimoniali.Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, dove	

	decide con la maggioranza dei due terzi, l'esclusione ha	
	luogo anche per i seguenti motivi:	
	- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;	
	- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche	
	stragiudiziali.	
	I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla	
	Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle	
	obbligazioni assunte.	
	Art. 14 Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Presidente;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- l'Organo di Controllo;	
	- Consiglio di Indirizzo;	
	- l'Assemblea dei Partecipanti;	
	- Comitato Scientifico.	
	È facoltà del Consiglio di Indirizzo prevedere un compenso	
	fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche	
	sociali; detto compenso deve essere proporzionato	
	all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle	
	specifiche competenze dai suddetti soggetti che ricoprono	
	cariche sociali; in ogni caso tutte le cariche sociali hanno	
	diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e	
	nell'interesse della Fondazione, sempre nei limiti di quanto	

	previsto dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017 e successive	
	integrazioni e modifiche.	
	L'elezione degli organi della Fondazione non può essere in	
	alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di	
	massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e	
	passivo.	
	L'assunzione della carica di Membro di uno degli Organi della	
	Fondazione è subordinata alla dichiarazione, ed alla	
	successiva verifica, del possesso dei requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza, ferma restando	
	la dovuta applicazione dell'art.2382 c.c.	
	Art. 15 Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero	
	variabile di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di	
	quindici. La sua composizione sarà la seguente:	
	a) i membri sono nominati dal Fondatore.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica	
	tre anni, salvo revoca da parte del soggetto che li ha	
	nominati prima della scadenza del mandato. I mandati dei	
	consiglieri indipendentemente dalla data del loro	
	insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del	
	Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo,	
	non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di	
	Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio	
	stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza	

	della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione	
	deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al	
	primo comma, alla cooptazione di altro o altri Consiglieri	
	che restano in carica fino allo spirare del termine degli	
	altri.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	In particolare, provvede a:	
	1) predisporre il conto consuntivo annuale, il bilancio	
	preventivo annuale ed ogni relazione accompagnatoria e	
	finanziaria e il bilancio sociale nel caso questo si renda	
	obbligatorio al superamento delle soglie di legge;	
	2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni,	
	legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita	
	di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle	
	somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente	
	Statuto;	
	3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui	
	all'articolo 10 possono divenire Partecipanti e procedere	
	alla relativa nomina;	
	4) individuare le aree di attività della Fondazione;	
	5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a	
	società di capitali o ad altri enti;	
	6) nominare il Direttore Generale della Fondazione	
	determinandone compiti, qualifica, durata e natura	

	dell'incarico;	
	7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;	
	8) nominare i componenti del Comitato Scientifico;	
	9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di	
	tre quarti (3/4) dei membri, le modifiche dello Statuto non	
	sottoposte , ai sensi del vigenmte statuto, al Consiglio di	
	Indirizzo;	
	10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche	
	con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;	
	11) assumere e licenziare il personale dipendente	
	determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento	
	economico;	
	12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal	
	presente Statuto.	
	Qualora dovesse ravvisarsene l'opportunità, il Consiglio di	
	Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo composto	
	da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici	
	compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.	
	In conformità all'art. 26 comma 7 del D.Lgs. 117/2017 e	
	successive modifiche ed integrazioni, il potere di	
	rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le	
	limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili	
	ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale	
	del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	

Art. 16 Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:

- che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di

	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di	
	visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in	
	tempo reale.Le deliberazioni sono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo	
	diversi quorum stabiliti dal presente statuto.Le	
	deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro	
	da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.	
	Art. 17 Presidente	
	Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri	
	membri dal Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la	
	legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.	
	Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o	
	giurisdizionale, nominando avvocati.	
	Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari	
	per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della	
	Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al	
	Vice Presidente.	
	In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti,	
	Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi,	
	anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e	

	sostegno delle singole iniziative della Fondazione.In caso di	
	assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice	
	Presidente.	
	Art. 18 Direttore Generale	
	Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di	
	Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e	
	la durata dell'incarico.Il Direttore Generale è responsabile	
	operativo della Fondazione. Egli, in particolare:	
	- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa	
	della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione	
	delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti	
	necessari per la loro concreta attuazione;	
	- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle	
	deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli	
	atti del Presidente.	
	Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere,	
	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 19 Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione	
	ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e	
	nominati dal Fondatore i primi, e dal Consiglio di	
	Amministrazione per le nomine successive alla scomparsa del	
	Fondatore, tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed	
	istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate,	
	di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle	

	materie di interesse della Fondazione.	
	Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il	
	Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della	
	Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al	
	programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione	
	per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda	
	espressamente il parere per definire gli aspetti culturali	
	delle singole manifestazioni di rilevante importanza.	
	I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e	
	possono essere confermati. L'incarico può cessare per	
	dimissioni, incompatibilità o revoca.	
	Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su	
	convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni	
	del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il	
	Direttore Generale.	
	Art. 20 Organo di Controllo	
	Il Consiglio di Indirizzo elegge un Organo di controllo,	
	anche monocratico, i cui membri sono scelti, o è scelto, tra	
	i non Partecipanti.	
	L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere scelto	
	in base ai requisiti indicati dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs.	
	117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le	
	regole ivi contenute.	
	L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per	
	tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo	

	all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono	
	rieleggibili.	
	Le eventuali sostituzioni di componenti dell'organo di	
	controllo o dell'unico componente nel caso di organo	
	monocratico, devono essere convalidate dal primo Consiglio di	
	Indirizzo convocato successivamente alla nomina. I componenti	
	così nominati scadono con gli altri componenti.L'organo di	
	controllo:	
	- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle	
	leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30	
	del D.lgs. 117/217 e successive integrazioni e modifiche.	
	Resta salva la facoltà e la possibilità per la fondazione,	
	nel caso di adozione di modello organizzativo, di eleggere un	
	organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01.	
	- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli	
	organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;	
	- può partecipare alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione e, se previsto, del Comitato Esecutivo;	
	- riferisce annualmente al Consiglio di Indirizzo con	
	relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio, e	
	trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.	
	L'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette	
	riunioni redige apposito verbale.Le riunioni si possono	
	tenere anche in audio/video conferenza.	
	Ai componenti l'Organo di controllo compete un compenso per	

	il loro operato, determinato dal Consiglio di Indirizzo	
	all'atto della nomina, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione e nell'ambito e nei limiti del budget di	
	spesa annualmente approvato.Esso può esercitare inoltre, al	
	superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del	
	D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la	
	revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo	
	è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro.	
	Art. 21 Revisione Legale dei Conti	
	La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o	
	una società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro previsto dalla normativa vigente, quando superi i	
	limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive	
	modifiche ed integrazioni. La nomina è altresì obbligatoria	
	quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi	
	dell'articolo 10. L'incarico di revisione legale dei conti è	
	conferito dal Consiglio di indirizzo, il quale determina il	
	corrispettivo spettante al Revisore o alla società di	
	revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha	
	durata per tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio.	
	Art. 22 Consiglio di indirizzo	
	Il Consiglio d'Indirizzo è composto da tre Membri diversi dai	

	membri del Consiglio di Amministrazione; la nomina spetta al	
	Fondatore e dopo la morte del fondatore al figlio Donato Di	
	Canto. Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i	
	programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di	
	Amministrazione e verifica i risultati complessivi della	
	gestione della medesima.	
	In particolare:	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;	
	- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al	
	funzionamento della Fondazione, e quello relativo	
	all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- determina il numero dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- nomina, determinandone il compenso, e revoca, i membri del	
	Consiglio di Amministrazione successivi ai primi, la cui	
	nomina spetta al Fondatore;	
	- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo,	
	anche monocratico;	
	- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei	
	Conti;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e	
	promuovere l'azione di responsabilità;	
	- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di	
	quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità	

	di integrare le attività da svolgersi, in funzione	
	dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs.	
	n. 117/2017;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e	
	la scissione della Fondazione;	
	- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o	
	dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".	
	Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su	
	richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi	
	idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno,	
	il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il	
	giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla	
	prima.	
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal	
	Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal	
	Consigliere di Amministrazione più anziano di età.	
	Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito	
	verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal	
	segretario.	
	Art. 23 Deliberazioni del consiglio di indirizzo	

	Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima	
	convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.	
	In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è	
	validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.	
	Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Art. 24 Assemblea dei Partecipanti	
	L'Assemblea dei Partecipanti è composta dal Fondatore e da	
	tutti i Partecipanti che abbiano aderito e siano stati	
	ammessi alla Fondazione.	
	Art. 25 Attribuzioni dell'Assemblea	
	All'Assemblea generale spettano i seguenti compiti:	
	a) formulare pareri consultivi e proposte sulle attività,	
	programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero	
	da individuarsi;	
	b) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario	
	sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di	
	Amministrazione o da almeno un terzo dei Partecipanti.	
	Art. 26 Assemblea: quorum costitutivi e deliberativi	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di	
	voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.	
	Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario	
	per la validità della seduta (la presenza di almeno metà	
	degli Partecipanti) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda	
	convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli	

	intervvenuti.	
	L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello	
	stesso giorno fissato per la prima convocazione.	
	L'Assemblea in prima convocazione delibera, con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta degli associati in	
	proprio o per delega.	
	L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza degli associati presenti, o in	
	proprio o per delega.Ogni aderente alla Fondazione ha diritto	
	ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta.	
	La delega può essere conferita solamente ad altro aderente	
	alla Fondazione.L'Assemblea vota normalmente per alzata di	
	mano su decisione del Presidente.Le decisioni intorno alla	
	nomina delle cariche richiedono nella prima votazione la	
	maggioranza assoluta degli aventi diritto. Dalla seconda la	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Qualora lo status di Socio competa a persona giuridica o	
	altro ente, la partecipazione all'Assemblea sarà consentita	
	al Legale Rappresentante o ad altro soggetto appartenente	
	alla persona giuridica o ente ed appositamente delegato dal	
	medesimo Legale Rappresentante.	
	Art. 27 Funzionamento dell'Assemblea	
	Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea il Fondatore e	
	i Partecipanti regolarmente iscritti.	
	L'intervento all'assemblea può avvenire personalmente o	

	mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo	
	verbale:	
	- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere	
	oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	L'Assemblea è composta dal Fondatore e da tutti gli aderenti	
	alla Fondazione; è presieduta dal Presidente della Fondazione	
	o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente o persona	
	designata dall'Assemblea.	
	I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal	
	segretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del	
	Presidente.	
	Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga	
	opportuno o quando lo preveda la legge, di chiedere	
	l'assistenza di un Notaio per redigere il verbale	
	dell'Assemblea, fungendo questi da soggetto verbalizzante.	

	Art. 28 Trasparenza	
	Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione	
	delle risorse e delle attività, la Fondazione pubblica sul	
	proprio sito web:	
	- i bilanci approvati, entro 30 giorni dall'approvazione;	
	- l'elenco dei donatori di contributi superiori a 200 euro,	
	previa acquisizione del loro consenso ai fini della normativa	
	vigente in materia di protezione dei dati personali;ù	
	- l'elenco del Fondatore, dei Partecipanti e dei componenti	
	di tutti gli organi della Fondazione;	
	- le retribuzioni, i curricula, le dichiarazioni dei redditi	
	e patrimoniali, nonché le dichiarazioni relative a conflitti	
	di interesse dei componenti del Consiglio di Amministrazione	
	e dell'Organo di Controllo della Fondazione;	
	- gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo	
	attribuiti dalla Fondazione ai componenti degli organi di	
	amministrazione, controllo, ai dirigenti nonché al Fondatore;	
	- il rendiconto annuale di programmi, attività,	
	raggiungimento degli obiettivi e analisi di impatto delle	
	azioni effettuate	Art. 29 Gestione delle risorse
	La gestione	
	delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei	
	beni e delle risorse.	
	CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO SCIoglimento	
	Art. 30 Esercizio finanziario, Bilancio Economico e Bilancio	
	Sociale	

	L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e	
	termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.	
	Entro tale termine il Consiglio di Indirizzo approva il	
	bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed	
	entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e	
	finanziario di quello decorso, ed, in casi di particolare	
	necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo	
	restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs.	
	117/2017 e successive integrazioni e modifiche, del deposito	
	del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore	
	entro il 30 giugno di ogni anno.Copia del bilancio di	
	esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio	
	in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di	
	legge.Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono	
	strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione	
	della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della	
	Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze	
	della contabilità.Le relazioni che accompagnano i bilanci	
	devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli	
	investimenti con particolare riguardo al mantenimento della	
	sostanziale integrità economica del patrimonio della	
	Fondazione.	
	Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive	
	competenze, possono contrarre impegni ed assumere	
	obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio	

	approvato.	
	Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente	
	contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da	
	membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che	
	eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono	
	essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.	
	Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere	
	impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione	
	precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della	
	Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per	
	l'incremento o il miglioramento della sua attività.	
	È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di	
	utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché	
	di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a	
	meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte	
	per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre	
	fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte	
	della medesima struttura unitaria.	
	Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs	
	117/2017 e nel caso di superamento delle soglie di cui	
	all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive	
	modifiche ed integrazioni, la fondazione è tenuta agli	
	obblighi di redazione e pubblicazione del bilancio sociale di	
	cui all'art.14 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e successive	
	modifiche ed integrazioni.Nel caso di superamento delle	

	soglie di cui all'art. 14 comma 12 del D.Lgs. 117/2017 e	
	successive modifiche ed integrazioni, la fondazione è tenuta	
	agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui	
	all'art.14 comma 2 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche	
	ed integrazioni.Il Consiglio di Amministrazione è l'organo	
	preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due	
	commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art.	
	14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri	
	incaricati e fiduciari.	
	Art. 31 Volontari ed attivisti	
	In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei	
	cittadini, ed in coerenza con le finalità della fondazione,	
	la stessa intende avvalersi di volontari.La fondazione può	
	avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie	
	attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i	
	volontari che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale. Il volontario è una persona che, previa domanda	
	scritta di voler svolgere attività di volontariato nella	
	Fondazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore	
	della comunità e del bene comune nelle attività di interesse	
	generale previste dalla nostra Fondazione, per il tramite	
	della Fondazione stessa e mettendo a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività	

	del volontario non può essere retribuita in alcun modo	
	nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate dalla fondazione soltanto le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla	
	fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo	
	forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal	
	volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una	
	autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto	
	del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,	
	purché non superino l'importo di cui all'art. 17 del D.Lgs.	
	11772017 e successive integrazioni e modifiche e il consiglio	
	d'amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le	
	attività di volontariato per le quali è ammessa questa	
	modalità di rimborso. La qualità di volontario è	
	incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con la fondazione di cui il volontario è socio o	
	associato o tramite il quale svolge la propria attività	
	volontaria. Non si considera volontario il Partecipante che	
	occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento	
	delle loro funzioni.Con riferimento alla disciplina dei	
	volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per	
	le restanti attività, in ogni caso viene adottato	
	integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e	

19	del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed	
	integrazioni.Fermo restando quanto sopra indicato sulla	
	natura dei volontari, la fondazione può avvalersi anche di	
	attivisti non inquadrabili come volontari continuativi, che	
	condividono gli obiettivi e le finalità di interesse generale	
	della fondazione e che contribuiscono alla loro realizzazione	
	impegnandosi a svolgere in prima persona attività, campagne	
	ed iniziative di raccolta fondi a sostegno della fondazione.	
	Art. 32 Scioglimento ed Estinzione	
	Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del	
	patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Indirizzo	
	convocato con specifico ordine del giorno e con il voto	
	favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei consiglieri, che	
	provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.	
	Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto,	
	in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità	
	all’art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed	
	integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le	
	deliberazioni dell’organo sociale competente, acquisito il	
	parere di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	In ogni caso, i beni della Fondazione non possono essere	
	devoluti ai Partecipanti, agli amministratori e dipendenti	
	della stessa nonché ai congiunti ed agli affini del Fondatore.	
	CAPO IV - RINVIO	

Bollo assolto ai sensi del decreto 22-02-2007 mediante M.U.I..
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 D.lgs. 82/2005, che
si trasmette ad uso Registro Imprese.
Firmato digitalmente Notaio Attilio Tajani